



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Misure contro la riproduzione eccessiva di animali da compagnia

Riproduzione eccessiva

Diversi animali da compagnia si possono riprodurre in modo così veloce che i detentori faticano a venire incontro alle loro necessità, ad alimentarli o a curarli (cfr. art. 16 cpv. 1 OPAn). Pertanto, occorre evitare che gli animali si riproducano in modo incontrollato tramite provvedimenti adeguati (cfr. art. 25 cpv. 4 OPAn).

Animali da compagnia

Per animali da compagnia si intendono gli animali tenuti o destinati a essere tenuti presso l'alloggio domestico per l'interesse che suscitano o per compagnia (art. 2 cpv. 2 lett. b OPAn). I conigli, i porcellini d'India, i topi, i furetti e i gatti sono solo alcune delle specie di animali da compagnia che in poco tempo si possono riprodurre velocemente.

Provvedimenti adeguati contro la riproduzione incontrollata

Coppie / gruppi dello stesso sesso

Numerosi animali da compagnia sono specie sociali a cui occorre garantire il contatto con i conspecifici (cfr. art. 13 OPAn). Molti piccoli animali da compagnia, per esempio i ratti o gli uccelli ornamentali, sono tenuti in gruppi per assicurare loro il contatto sociale. Nel caso di porcellini d'India, ratti, gerbilli, cincillà, degu e altre specie animali è possibile evitare la riproduzione involontaria tenendo gli animali separati per sesso.

Sorveglianza e separazione

Per le cagne è d'uso sorveglierle e tenerle lontane dai maschi durante il periodo di calore. Se nella detenzione in gruppo di diversi animali è presente solo un esemplare maschile, per esempio un gatto maschio, si può tenerlo separato dalle femmine durante il periodo dell'accoppiamento. Anche in caso di detenzione individuale temporanea occorre rispettare i requisiti minimi in materia di superfici dei parchi. Inoltre, i gatti maschi devono avere contatti quotidiani con le persone, una condizione che peraltro vale in generale per tutti i gatti tenuti da soli (cfr. art. 80 cpv. 1 OPAn).

Le gatte che non si accoppiano restano in calore per un periodo lungo, fino a quattro volte all'anno. Durante questo periodo sono irrequiete, insistenti oppure si ritirano. La castrazione (si usa anche erroneamente il termine sterilizzazione) non solo impedisce la nascita indesiderata di piccoli ma evita stress agli animali durante il calore.

Rendere gli animali inferti

I gatti che possono circolare liberamente nella natura sono solitamente castrati per evitare la nascita indesiderata di piccoli. Anche per numerosi altri animali da compagnia esiste la possibilità di castrazione, in particolare per i maschi. Per i furetti femmine la castrazione è una necessità assoluta perché se non si accoppiano restano in calore per mesi. L'elevato tasso di estrogeni risultante dal calore prolungato danneggia il midollo osseo fino a far morire gli animali.

Evitare o interrompere la gravidanza

In caso di accoppiamento indesiderato, se si consulta un veterinario per tempo, è spesso possibile evitare o interrompere una gravidanza tramite misure veterinarie.

Nascita indesiderata

Soppressione adeguata

Se nonostante tutte le misure preventive gli animali da compagnia si sono accoppiati occorre trovare dei nuovi proprietari per i piccoli indesiderati, nel caso in cui non si possano tenere. Se non è possibile, bisogna sopprimere gli animali adeguatamente. La soppressione è adeguata se l'animale è condotto velocemente e senza dolori in uno stato di svenimento da cui poi non si risveglia più.

I veterinari dispongono dei medicinali e delle capacità pratiche per sopprimere gli animali da compagnia in modo indolore. Liberare animali che soffrono di malattie incurabili (eutanasia) fa parte delle attività regolari dei veterinari. L'uccisione di animali giovani e sani è invece in contrasto con l'etica professionale di proteggere il benessere degli animali. Pertanto, non si può partire dal presupposto che un veterinario sia automaticamente disposto a sopprimere giovani animali sani perché sono indesiderati.

Chi sopprime un animale deve avere l'esperienza necessaria nel trattamento di giovani animali della specie in questione ed avere dimestichezza con il metodo di soppressione scelto per uccidere l'animale in modo adeguato. È imperativamente necessario verificare la morte prima di eliminare il cadavere. Può uccidere un animale soltanto chi dispone delle conoscenze e delle capacità necessarie a tal fine (art. 177 cpv. 1 OPAn).

È vietato uccidere gli animali in modo crudele (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. a OPAn).

Abbandonare è maltrattamento

Mettere in libertà gli animali è considerato maltrattamento perché possono passare da ore a giorni fino a una morte crudele per mancanza di cibo e di acqua (cfr. art. 26 cpv. 1 lett. e LPAn). Gli animali giovani, infatti, non sono in grado di trovare il cibo sufficiente da soli. I pesci di acquario, gli uccelli ornamentali e altre specie esotiche non potranno inoltre trovare le condizioni ambientali adeguate per sopravvivere.

Legislazione: legge sulla protezione degli animali (LPAn) e ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Art. 26 cpv. 1 lett. b + e LPAn Maltrattamento di animali

- ¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
- b. uccide animali con crudeltà o per celia;
 - e. abbandona o lascia andare un animale che teneva in casa o nell'azienda, nell'intento di disfarsene.

Art. 2 cpv. 2 lett. b OPAn Definizioni

- ² A seconda del tipo di utilizzo si distinguono le seguenti categorie animali:
- b. *Animali da compagnia*: gli animali tenuti o destinati a essere tenuti presso l'alloggio domestico per l'interesse che suscitano o per compagnia;

Art. 13 OPAn Specie sociali

Gli animali delle specie sociali devono avere adeguati contatti con i conspecifici.

Art. 16 cpv. 1 + 2 lett. a OPAn Pratiche vietate su tutte le specie animali

- ¹ È vietato maltrattare gli animali, trascurarli o sottoporli a un sovraffaticamento inutile.

- ² In particolare è vietato:

- a. uccidere gli animali in modo crudele;

Art. 25 cpv. 4 OPAn Principi

- ⁴ Il detentore di animali deve adottare i provvedimenti del caso per evitare che gli animali si riproducano in modo incontrollato.

Art. 80 cpv. 1 OPAn

- ¹ I gatti tenuti da soli devono avere un contatto quotidiano con le persone o un contatto visivo con i conspecifici.

Art. 177 cpv. 1 OPAn Requisiti per il personale addetto all'abbattimento e alla macellazione

- ¹ Può uccidere un animale vertebrato soltanto chi dispone delle conoscenze e delle capacità necessarie a tal fine.